

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3562-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE BUCCIARELLI)

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari

d'iniziativa dei deputati CERULLI IRELLI e SODA

(V. Stampato Camera n. 4836)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 settembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, intende sopperire ad un'evidente asimmetria nel trattamento economico dei titolari di funzioni di Governo, secondo che siano o meno anche membri del Parlamento: ciò, infatti, dà luogo a una disparità di trattamento non giustificata, considerata l'identità delle funzioni svolte. La questione è stata oggetto in passato di appositi interventi normativi di portata transitoria. Il provvedimento in esame risolve invece la questione in modo definitivo, prevedendo che venga corrisposta, ai Ministri e ai Sottosegretari non parlamentari, un'indennità pari a quella riconosciuta ai membri del

Parlamento, che si cumula al trattamento già percepito. Si prevede, inoltre, la facoltà di opzione per il trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici eletti deputati o senatori, alle condizioni e nella misura stabilite dall'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Quanto agli articoli del provvedimento, rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento la Commissione ha esclusivamente modificato la clausola di copertura finanziaria, aggiornando le date di riferimento anche in conformità al parere della Commissione bilancio.

BUCCIARELLI, *relatrice*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

21 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che il comma 1 dell'articolo 2 sia riformulato nel seguente modo: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 e in lire 4.494 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1998 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Indennità ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato non parlamentari)

Identico.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno **1999** ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Identico.

